

*Genitore gravemente disabile ma con patrimonio: si al  
mantenimento del figlio*

Trib. Roma, sez. I civ., decreto 21 aprile 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

**Provvedimenti in materia di Mantenimento dei figli – Genitore portatore di grave invalidità ma titolare di patrimonio consistente (nel caso di specie, somme su conto corrente bancario) – Obbligo del mantenimento – Sussiste**

*Anche a fronte della gravissima condizione di salute del genitore, permane l'onere di contribuire al mantenimento del figlio ove il detto genitore abbia a disposizione somme che consentono di farvi fronte. Nella determinazione del quantum dell'assegno occorre, tuttavia, tenere conto della grave ed irreversibile compromissione delle capacità lavorative dell'onerato, e di quelle di attendere alle funzioni elementari quotidiane, situazione che impone di considerare che l'importo a disposizione potrà essere destinato alle spese correlate al suo accudimento per l'intero corso della vita.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

DECRETO

considerato che

con ricorso depositato il ...luglio 2016 A A .. ha chiesto che venissero adottati provvedimenti concernenti il mantenimento del figlio minore Z Z .., nato in Romania il ....2007, dalla relazione *more uxorio* intrattenuta con ZB, da questi riconosciuto. La ricorrente ha esposto che il resistente, il ...2008, veniva coinvolto in un grave sinistro stradale nel quale riportava gravissimo trauma cranico e altre fratture multiple, con esiti totalmente invalidanti sia quanto alla autonomia sia quanto alla capacità lavorativa. Veniva, in conseguenza di tali gravi eventi, aperta un'amministrazione di sostegno a favore del resistente nominando quale amministratrice la madre, e l'intera famiglia del resistente si trasferiva a vivere a ... per meglio seguirne le cure. A seguito del sinistro veniva corrisposto al resistente risarcimento di € 884.429,68, somma trattenuta a titolo di acconto sul richiesto maggiore importo, e la compagnia assicurativa corrispondeva al minore la somma di € 14.703,25, depositata su libretto intestato al minore con vincolo tutelare. La ricorrente ha rappresentato che il padre, e la di lui famiglia, non avrebbero mai partecipato agli oneri per il mantenimento del figlio, e di non essere in grado di farvi fronte in via esclusiva con il modesto reddito percepito svolgendo mansioni di collaboratrice domestica, con retribuzione di € 900 mensili. Tanto premesso ha chiesto venisse posto a carico del padre assegno mensile di € 800,00 o della maggiore o minore somma ritenuta

di giustizia quale contributo al mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie, previa esibizione dei giustificativi di spesa.

Si è costituito Z B, rappresentato dalla madre ZN, nella qualità di amministratore di sostegno nominata con Decreto Giudice Tutelare del Tribunale di .. del .../2009, esponendo che il resistente non avrebbe alcuna indipendenza ed autonomia nella gestione della quotidianità a causa delle gravi lesioni riportate, necessitando di assistenza quotidiana, notturna e diurna, assistenza prestata dai genitori conviventi trasferitisi dopo il sinistro a ... per accudire il resistente, a lungo ricoverato in un centro riabilitativo. L'amministratrice di sostegno ha esposto che dal momento dell'incidente, verificatosi quando il figlio minore delle parti aveva soli 10 mesi, la ricorrente avrebbe interrotto ogni rapporto, tanto da impedire la conoscenza del minore al padre e alla di lui famiglia. Ha, inoltre, rappresentato di sostenere costi per l'immobile di residenza in locazione di € 500 mensili; in merito alla condizione reddituale e patrimoniale del resistente ha rappresentato la percezione di pensione di invalidità per circa € 300 mensili e di indennità di accompagnamento per € 500 mensili, importi necessari a far fronte alla quotidianità ed alle ingenti spese mediche non mutuabili (quantificate in 250 mensili). Ha confermato la percezione a titolo di acconto dell'importo di 884.429, erogato dall'assicurazione, rappresentando il rigetto, allo stato, delle azioni instaurate per ottenere un importo maggiore di risarcimento, ed evidenziando la necessità di detrarre da tale importo i costi per le rilevanti spese legali (pari ad € 98.000). Tanto premesso evidenziando l'impossibilità di far fronte all'onere di mantenimento del figlio da parte del resistente ha chiesto il rigetto della domanda formulata dalla ricorrente, ovvero in via subordinata la determinazione di un contributo in misura congrua in considerazione della grave situazione di salute del resistente e della necessità di avere assistenza per tutta la vita.

All'udienza del ....2017 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di vivere con il figlio in immobile in comodato d'uso gratuito e di percepire quale addetta alle pulizie reddito mensile netto di circa € 900,00; nessuno è comparso per il resistente e il difensore del Z si è riportato alla memoria di costituzione. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.

#### osserva il Collegio

preliminarmente, risulta incontestato tra le parti che il minore conviva stabilmente con la madre che provvede al suo mantenimento.

La presenza di numerosi elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e del minore) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate quanto alla determinazione del contributo al mantenimento del minore.

Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento del minore da porre a carico del padre, parte resistente, la giurisdizione e la legge applicabile devono essere determinati applicando il regolamento dell'Unione Europea n.4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni ed alla cooperazione in materia di

obbligazioni alimentari. Lo strumento si applica, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia e pur non contenendo una definizione di obbligazione alimentare, in tale nozione deve senza dubbio essere compreso l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore per il figlio. Ai sensi dall'art. 5 del Regolamento n.4/09 è competente l'autorità dello stato membro dinanzi al quale il convenuto compaia senza contestare la competenza giurisdizionale. Peraltro, anche ai sensi dell'art. 3, del Reg. n.4/09 la competenza spetta all'autorità giurisdizionale dello Stato membro: in cui il convenuto risieda abitualmente; in cui il creditore risieda abitualmente; che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa allo Stato delle persone qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti); che sia competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale (per es. una domanda di affidamento) qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria rispetto a detta azione (salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti). Applicando i richiamati artt. 5 e 3 Reg. n.4/2009 sussiste la giurisdizione del giudice italiano sia in forza della comparizione del convenuto, sia in quanto luogo di residenza abituale del convenuto sia in quanto luogo di residenza abituale del creditore. Per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 che detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati Membri dell'Unione (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca) a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea. Per individuare i criteri di collegamento per la determinazione delle legge applicabile alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, occorre richiamare l'articolo 4 del Protocollo dell'Aja 2007, che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie avendo il creditore alimentare adito l'autorità italiana luogo di residenza abituale del debitore per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.

Per quanto esposto, ritiene il Collegio, che nella fattispecie analizzata sussiste la giurisdizione del giudice italiano e deve essere applicata la legge italiana.

Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-*bis* c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-*ter* c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La ricorrente, che provvede in via esclusiva all'accudimento del minore a causa della grave situazione di salute del resistente, percepisce reddito netto mensile medio di 900,00 per 13 mensilità (cfr. CUD 2016 reddito lordo annuo di € 12.142), non ha costi di locazione risiedendo in immobile in comodato d'uso gratuito (come da contratto in atti).

Il resistente percepisce pensione di invalidità di € 300,00 mensili, indennità di accompagnamento di € 500 mensili, ha presumibili costi per farmaci (quantificati nella memoria in circa € 250,00 mensili), risiede con la famiglia in immobile in locazione con canone di € 500 mensili (importo da suddividere pro quota tra tutti i residenti nell'immobile) ha la disponibilità della somma di € 884.429 (da cui detrarre circa € 98.000 per spese legali).

Al minore è stato liquidato importo di € 14.703,25 a titolo di danno per le gravi lesioni del padre, importo depositato su libretto con vincolo pupillare.

Alla luce della situazione reddituale e patrimoniale così accertata, la domanda della ricorrente deve essere accolta. Infatti, anche a fronte della gravissima condizione di salute del padre, permane l'onere di contribuire al mantenimento del figlio avendo il resistente a disposizione somme che consentono di farvi fronte. Nella determinazione del *quantum* dell'assegno occorre, tuttavia, tenere conto della grave ed irreversibile compromissione delle capacità lavorative, e di quelle di attendere alle funzioni elementari quotidiane, del resistente, situazione che impone di considerare che l'importo a disposizione potrà essere destinato alle spese correlate al suo accudimento per l'intero corso della vita.

Per quanto esposto, appare equo porre a carico del padre quale contributo perequativo mensile per il figlio minore l'assegno di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, tenuto conto delle presumibili esigenze economiche del minore, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi e le disponibilità patrimoniali dei genitori possono garantirgli, dei tempi di permanenza del stesso in via esclusiva presso la madre e dei costi di mantenimento che graveranno sul resistente per il proprio mantenimento ed accudimento. Tale importo dovrà essere corrisposto dal mese di agosto 2016 (data della domanda) oltre rivalutazione annuale ISTAT.

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per motocicli ed autovetture, per telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), da porre a carico dei genitori nella misura del 50%.

La reciproca, parziale, soccombenza induce a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

visti l'art.316 bis e 337 bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:

determina in 250,00 euro il contributo mensile dovuto da Z B per il mantenimento del figlio Z .., da corrispondere a ... A .. presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda agosto 2016, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;

Decreto immediatamente esecutivo ex lege.

Si comunichi alle parti

Così deciso nella camera di consiglio in Roma, 21 aprile 2017

Il Presidente  
dott.ssa Franca Mangano